

Pubblicato il 12/02/2021

N.00870 2021 REG.PROV.CAU.
N. 01061/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2021, proposto da Società Stabilimento Balneare Picenum S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ciaglia, Francesca Sbrana, Stefano Zunarelli, Fabio Baglivo, Antonio Catricala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Vittoria Colonna n. 40;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'avvocatura capitolina in via del Tempio di Giove, 21, Roma;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Federbalneari Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Ss.

Apostoli 66;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione Dirigenziale num. rep. CO/3040/2020 e num. prot. CO/128777/2020 del 22 dicembre 2020, attraverso cui è stato approvato il “Bando/Disciplinare per l'affidamento di n. 37 Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico ricreative rilasciate per la gestione di Stabilimenti Balneari sul litorale del Municipio X di Roma Capitale in scadenza al 31.12.2020 – Stagione balneare 2021”;

- del Bando prot. CO/20200128853 del 22 dicembre 2020 “per l'affidamento di n. 37 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Municipio X di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”, ivi inclusi tutti i relativi Allegati;

- ove occorrer possa, anche della successiva Determina Dirigenziale num. rep. CO/3108/2020 e num. prot. CO/131239/2020 del 30 dicembre 2020, recante una “proroga tecnica limitata al solo periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura di affidamento avviata con la D.D. n. 3040 del 22.12.2020 e comunque di durata non superiore a 12 mesi”;

nonché, ove occorra, per l'accertamento

- del diritto dell'odierna ricorrente a vedere riconosciuta l'estensione della durata della concessione demaniale di cui è titolare ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 683 della Legge n. 145/2018, dell'art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020 e, in ogni caso, la conservazione della validità ed efficacia della concessione di cui è titolare, ex art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, sino alla definitiva cessazione dell'emergenza sanitaria in corso e per i 90 giorni successivi a tale cessazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla 18 dicembre 2020, n. 176, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 17, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disciplinante le udienze da remoto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le censure formulate dal ricorrente richiedono un approfondimento non compatibile con la delibazione sommatoria che caratterizza la presente fase cautelare;

Ritenuto che, allo stato dell'attuale situazione di fatto, la posizione giuridica soggettiva delle parti in causa è tutelabile adeguatamente con la sollecita fissazione dell'udienza pubblica in occasione della quale il giudizio sarà valutato in rito o in merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, fissa l'udienza del 22 settembre 2021 per la discussione del ricorso.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Luca Iera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO